

- condannare la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire da domani e fino al giorno della distruzione materiale, la somma di 100 euro al giorno, quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni questo e derivanti dalla mancata reintegrazione, a partire da domani e fino al giorno della reintegrazione, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Putterie-de-Beukelaer/Commissione**

(Causa F-1/09)

(2009/C 55/96)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alla procedura di attestazione per il 2007

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione dell'APN 30 settembre 2008, con cui si respinge il reclamo della ricorrente sulla decisione di non ammettere la sua candidatura all'attestazione per il 2007;
- annullare la decisione dell'APN di non ammettere la candidatura della ricorrente all'attestazione per il 2007;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Menghi/Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione**

(Causa F-2/09)

(2009/C 55/97)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Achille Menghi (Cagliari, Italia) (rappresentante: L. Defalque, avocat)

*Convenuta:* Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di non confermare il contratto del ricorrente dopo il periodo di prova, nonché la domanda di risarcimento del danno finanziario e morale subito

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione 3 ottobre 2008 con cui si respinge il reclamo del ricorrente contro la decisione dell'AACC 14 marzo 2008 di non confermare il suo contratto;
- di conseguenza, annullare la decisione dell'AACC 14 marzo 2008 di non confermare il contratto del ricorrente;
- condannare l'AACC al risarcimento del ricorrente per il danno finanziario subito per non aver ottenuto la conferma del suo contratto di assunzione per un periodo di 3 anni, per il danno finanziario subito a causa delle spese mediche che ha dovuto sostenere, per il danno morale subito a seguito delle molestie psicologiche;
- condannare l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione alle spese.

---

**Ricorso proposto il 16 gennaio 2009 — Ridolfi/Commissione**

(Causa F-3/09)

(2009/C 55/98)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Roberto Ridolfi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee